Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 18 marzo 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII, n. 122.

Modificazione all'ordinamento interno di uffici del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1927, n. 2187;
Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1939-XVII, riguardante la costituzione degli uffici del Ministero di grazia e giustizia e relative attribuzioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Ufficio « Disciplina delle libere professioni », istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, cessa di far parte della Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali, ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro Guardasigilli, con tutte le attribuzioni indicate nel decreto Ministeriale 16 maggio 1939-XVII.

Per effetto della disposizione di cui al comma precedente, la Direzione generale degli affari civili e delle professioni legali assume la denominazione di « Direzione generale degli affari civili e del notariato ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 45. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 febbraio 1940-XVIII, n. 123.

Approvazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale dell'educazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 1° giugno 1939-XVII, n. 928, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 2163;
Veduto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale dell'educazione è presieduto dal Regio provveditore agli studi ed è composto di sedici membri.

Nei casi di assenza o di impedimento del Regio provveditore la presidenza è tenuta da chi fa le veci del provveditore nella direzione dell'Ufficio scolastico.

Un funzionario del ruolo del personale di carriera amministrativa del Regio provveditorato agli studi ha le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio.

Art. 2.

I membri del Consiglio sono nominati con decreto Ministeriale, durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Coloro che vengono nominati nel corso del triennio decadono dalla carica, insieme con tutti gli altri, allo scadere del triennio.

Art. 3.

Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi su tutte le questioni che gli siano sottoposte dal provveditore e particolarmente sulle seguenti: istituzione, distribuzione e soppressione di scuole; istituzione di insegnamenti e corsi speciali; erezioni in ente morale e fondazioni; accettazioni di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite.

I consiglieri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato che non risiedono nel capoluogo della provincia, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione loro spettanti come funzionari dello Stato.

I membri estranei all'Amministrazione, che risiedono fuori del capoluogo di provincia, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e alle diarie di missione nella misura stabilita per i funzionari di grado 7° ed 8°.

Il pagamento delle indennità suddette è effettuato dal Ministero su presentazione delle relative tabelle corredate di tutti i documenti prescritti, vistate dal Regio provveditore agli studi.

Art. 5.

Il Consiglio è convocato con avviso da recapitarsi cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione precisa degli argomenti da trattarsi.

Art. 6.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Le adunanze non sono pubbliche.

Art. 7.

Il verbale deve essere approvato nella stessa tornata o nella successiva e firmato dal presidente e dal segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 419, foglio 52. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 124.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Arignano (Torino).

N. 124. R. decreto 5 febbraio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Missionaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice, con sede in Arignano (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 febbraio 1940-XVIII, n. 125.
Accordo economico collettivo per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'Accordo economico collettivo stipulato il 18 marzo 1939-XVII tra il Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, la Federazione nazionale fascista degli industriali editori e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione;

Visto il parere favorevole espresso dalla Corporazione della carta e della stampa nella seduta del 26 luglio 1939-XVII, ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Vista la deliberazione del Comitato corporativo centrale in data 17 ottobre 1939-XVII, con cui si approva il suddetto Accordo, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1935, n. 441;

Visto l'art. 11 della legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'unito testo dell'Accordo economico collettivo 18 marzo 1939 per la disciplina del contratto di edizione a compartecipazione, visto dal Segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni, con la decorrenza stabilita dall'Accordo stesso.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Accordo economico collettivo
per il contratto tipo di edizione a compartecipazione

L'anno 1939-XVII E. F., il giorno 18 marzo in Milano, il Sindacato nazionale fascista autori e scrittori, rappresentato dal suo segretario nazionale S. E. F. T. Marinetti, la Federazione nazionale fascista degli industriali editori, rappresentata dal suo presidente Franco Ciarlantini, e la Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro, rappresentata dal suo commissario comm. Rolando Bonvicini, hanno redatto il seguente testo definitivo:

Art. 1.

Il presente Accordo economico collettivo ha per scopo di regolare nel Regno, mediante l'annesso contratto tipo, i rapporti tra autori e scrittori da una parte, ed editori dall'altra, nel contratto di edizione a compartecipazione, ai sensi della legge 20 marzo 1930, n. 206.

L'Accordo, pertanto, non riguarda i rapporti nei quali l'autore si assume in tutto o in parte le spese di stampa o di pubblicazione dell'opera, nè le altre forme di alienazione e trasmissione dell'opera dell'ingegno consentite dalla legge.

Art. 2.

Al presente Accordo è allegato il contratto tipo di edizione a compartecipazione, la cui adozione è obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate dalle Associazioni sindacali contraenti.

Tuttavia è in facoltà delle parti di introdurre nei singoli contratti clausole aggiuntive purchè non siano in contrasto con quelle del contratto tipo allegato al presente Accordo collettivo, e altresì pattuizioni particolari dirette a determinare il limite normale delle correzioni (art. 4 del contratto tipo).

Art. 3.

Nel caso di controversie individuali aventi per oggetto la materia prevista dal contratto tipo di edizione, la parte, prima di adire la magistratura competente, deve richiedere l'Associazione sindacale dalla quale è rappresentata, per il tentativo di conciliazione.

In tale caso le Associazioni sindacali di categoria eserciteranno congiuntamente i controlli eventualmente necessari presso l'editore o presso l'autore, eseguendo le verifiche e gli accertamenti che fossero più adatti allo scopo.

Art. 4.

Il presente Accordo ha la durata di tre anni dalla data della sua pubblicazione nei modi di legge e può essere rinnovato.

Contratto tipo di edizione a compartecipazione

L'anno 19. . . addì . . . . in . . . . . fra il signor . . . . che determina ai fini del presente contratto il suo domicilio eletto nella città sede della Casa editrice, e la Casa editrice . . . . in persona del suo legale rappresentante signor . . . . si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1.

Il signor . . . . agendo per sè, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, cede alla Casa editrice . . . . . . il diritto esclusivo della stampa, pubblicazione e vendita per tutta la durata della prima edizione o per . . . . anni (al massimo 20) dalla ultimazione della prima pubblicazione (quando si tratti di opere in più volumi o a dispense) dell'opera intitolata . . . . della quale il signor . . . . dichiara formalmente di essere l'unico autore ed esclusivo proprietario.

Soltanto se il termine pattuito è di 20 anni, decorso tale termine l'editore conserva il diritto a continuare la pubblicazione dell'opera stipulando all'uopo un nuovo compenso con l'autore, suoi eredi o aventi causa. In caso di disaccordo fra le parti, il nuovo compenso verrà stabilito con la procedura di cui al 2° comma dell'art. 70 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, modificato con legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1216.

L'opera consterà di circa . . . . pagine di testo manoscritto o dattiloscritto di formato normale. Nel caso che i contratti che si stipulano tra autore ed editore non indichino la durata della cessione, questa si estende sempre limitata alla prima edizione. L'edizione si intende esaurita quando se ne trovi giacente presso l'editore un quantitativo inferiore alle 100 copie, se trattasi di opere di costo normale, e inferiore alle 25 copie, se trattasi di opere di costo elevato.

Art. 2.

In compenso di tale cessione a compartecipazione e salvo provvedimenti dell'Autorità che impediscono l'effettivo godimento del diritto ceduto, l'editore dovrà corrispondere all'autore sulle copie vendute una percentuale del . . . . . %;
a) l'editore corrisponderà all'autore sulle copie vendute . . . . a cominciare dalla . . . edizione, più (eventuale) . . . . . .; b) l'editore corrisponderà all'autore entro il termine del . . . . L. . . . . per pagina stampata per la prima edizione di una tiratura massima di copie . . . e L. . . . per le successive edizioni di copie . . . . Il rendiconto delle vendite e il pagamento delle spettanze saranno fatti all'autore almeno ogni 12 mesi.

Art. 3.

L'autore si impegna di consegnare copia del manoscritto o dattiloscritto completo corretto e pronto per la stampa entro il termine di . . . . . da oggi, e l'editore si impegna di pubblicare l'opera entro il. . . . Poichè il manoscritto non viene consegnato nell'originale in caso di perdita o di distruzione, l'editore sarà tenuto a rimborsare all'autore solamente il costo materiale della nuova copia.

La copia del manoscritto rimane di proprietà dell'editore.

Art. 4.

L'editore invierà all'autore le bozze di stampa e questi le dovrà restituire entro il termine di giorni . . . L'autore ha diritto, a sua richiesta, ad una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire entro il termine di giorni . . . . col « visto per la stampa ». La spesa delle correzioni eccezionali sarà addebitata all'autore.

Art. 5.

Salvo il diritto di opposizione concesso all'autore dall'art. 48 e le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge sul diritto d'autore, il prezzo di copertina, il tipo dell'edizione (carta, carattere, ecc.), il numero di esemplari da stampare di ogni edizione o ristampa, saranno fissati dall'editore, che è tenuto a darne comunicazione all'autore.

L'editore potrà parimenti variare il prezzo di copertina stabilito preavvisando tempestivamente l'autore, il quale ha diritto di opporsi nel termine di cui all'art. 48, 3° comma, della legge vigente sul diritto d'autore.

Art. 6.

L'autore riceverà dall'editore n. . . . . . copie gratuite e avrà diritto allo sconto librario su quelle che intendesse acquistare successivamente per uso non commerciale. Sulle copie date gratuitamente all'autore e su quelle che l'editore crederà opportuno inviare in omaggio e per servizio stampa, le quali non potranno superare il . . . . % della tiratura, non sarà corrisposto all'autore alcun compenso.

La percentuale di scarto esente da spettanza per l'autore sarà del . . . . %.

Art. 7.

Tutti gli esemplari dell'opera di cui al presente contratto debbono essere numerati e stampigliati progressivamente a spese dell'autore a cura del Sindacato interprovinciale fascista autori e scrittori della circoscrizione in cui ha sede la Casa editrice che pubblica l'opera o la stamperia.

L'autore conserva tuttavia la facoltà di preferire altra forma di contrassegno. La stampigliatura deve essere eseguita entro 15 giorni dalla consegna dei frontespizi o degli esemplari dell'opera: in difetto di ciò l'editore ha il diritto di farli contrassegnare da un Regio notaio a spese dell'autore.

Art. 8.

Fermo il diritto dell'autore di apportare modificazioni all'opera nel caso di nuove edizioni ai sensi dell'art. 47 della legge suindicata, l'editore ha il diritto di procedere alla ristampa dell'opera quando lo creda opportuno, dandone comunicazione all'autore, sempre che ciò non sia in contrasto con l'art. 1° del presente contratto.

Qualora dopo un triennio per le opere letterarie e un quinquennio per le opere scientifiche, l'opera si dimostrasse difficilmente smerciabile, l'editore, previa comunicazione all'autore, potrà venderla a prezzo ridotto, corrispondendo all'autore il compenso spettantegli nel ricavo effettivo della vendita.

Qualora l'opera non risulti vendibile, l'editore potrà inviarla al macero dopo averne tuttavia preventivamente offerto a tal prezzo il rilievo all'autore.

L'autore non ha diritto ad alcuna compartecipazione sul ricavo del macero.

Se l'autore non intende ristampare l'opera esaurita, è data facoltà all'autore di rescindere il contratto, dandone comunicazione con lettera raccomandata all'editore, esclusa ogni pretesa di indennizzo per la mancata ristampa.

Art. 9.

Il ricavo delle eventuali cessioni del diritto di traduzione, sempre che l'autore abbia ceduto tale suo diritto, sarà diviso come segue:

il.....% all'autore ed il .....% all'editore, nel caso che la cessione sia procurata dall'autore; il .....% all'editore ed il .... % all'autore, nel caso che la cessione sia procurata dall'editore. Delle trattative le parti dovranno reciprocamente tenersi informate.

Art. 10.

L'editore è tenuto ad adempiere a sue spese alle formalità dell'art. 58 della vigente legge sul diritto d'autore. Le spese di « copyringht » negli Stati Uniti, saranno a carico della parte che dimostri di avervi interesse. Le spese della eventuale registrazione e trascrizione del presente contratto saranno divise a metà fra le parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente
della Federazione nazionale fascista industriali editori
FRANCO CIARLANTINI

Il segretario
del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori
F. T. MARINETTI

Il direttore
della Federazione nazionale fascista industriali editori
CARLO MARRUBINI

Il direttore
della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti
CORNELIO DI MARZIO

Il commissario della Federazione nazionale fascista delle cooperative di produzione e lavoro
BONVICINI

Visto, *Il Segretario generale del C.N.C.*
ANSELMI

REGIO DECRETO 12 febbraio 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria Pozzo » nel Bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1939-XVIII, col quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Masseria Pozzo », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Antonio fu Francesco livellario al comune di Cancello Arnone, foglio di mappa 8, part. 4/d per la superficie di Ha. 0.66.65 e con l'imponibile di L. 66,65.

Detto fondo confina con la proprietà Parente Saba fu Carlo ved. Abbate; con la strada comunale « Fiume Morto »; con la proprietà Pignatelli Luigi fu Riccardo; con la proprietà Abbate Giov. Battista fu Francesco, livellario al comune di Cancello Arnone;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 16 gennaio 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria Pozzo » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 1000 (mille) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 109. — D'ELIA

(1110)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 6 marzo 1940-XVIII.

Conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, al fascista Michele Pascolato e riconoscimento della qualità medesima al fascista Alfredo Longo.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti 7 novembre e 14 dicembre 1939-XVIII, con i quali veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Michele Pascolato, nella qualità rispettivamente di Vice segretario del Partito Nazionale Fascista e di componente la Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Michele Pascolato decade dalla carica di componente la Corporazione della previdenza e del credito e viene nominato, in sua vece, il fascista Alfredo Longo;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Al fascista Michele Pascolato è confermata la qualifica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni per la sola carica di Vice segretario del P.N.F.

E' riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Alfredo Longo, componente la Corporazione della previdenza e del credito, e, come tale, componente il Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

MUSSOLINI

(1113)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 9 febbraio 1940-XVIII.

Autorizzazione all'Opera nazionale per i combattenti alla occupazione di alcuni immobili siti nel Bacino del Volturno.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Veduto il regolamento legislativo dell'Opera nazionale per i combattenti approvato con R. decreto-legge 16 settembre 1926-IV, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, convertito nella legge 15 giugno 1933-XI, n. 827;

Veduti gli articoli 4 e seguenti del R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Veduta la richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti in data 27 gennaio 1940-XVIII;

Veduto il proprio « nulla-osta » concesso all'Opera nazionale per i combattenti per l'attuazione del piano di trasformazione dei terreni in appresso e pel trasferimento di essi all'Opera medesima;

Ritenuta la urgente necessità, ai fini della bonifica integrale del Bacino del Volturno di consentire all'Opera predetta la occupazione provvisoria degli immobili stessi;

Decreta:

Art. 1.

L'Opera nazionale per i combattenti è autorizzata ad occupare immediatamente in tutto o in parte gli immobili qui appresso elencati:

N° d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N° di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
1	Alfano Vincenzo fu Pasquale, liv. al comuno di Grazzanise.	Grazzanise	Quote Altura	4 10	17 131		— —	66 31	67 21
	TOTALE . . .						—	97	88
2	Carlino Antimo, Clemente ed Apollonia fu Giuseppe.	»	»	4	60		—	73	63
3	Caimano Salvatore fu Nicola, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	110		—	73	40
4	Carlino Mariagrazia marit., Mirra Domenico, Martino, Tommaso, Elisabetta marit. Lanna Giuseppe, Benedetto e Clemente fu Clemente, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	115		1	07	61
5	Carlino Paolo, Francesco, Antimo, Maria-Agostina ed Apollonia fu Giuseppe, liv. al Comune di Grazzanise.	»	»	4	12		—	70	62
6	Conte Agostino fu Giuseppe, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	14		—	71	90
7	Carlino Nicola fu Antimo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	19		—	32	07
8	Feola Marco fu Nicola e Fellone Teresa fu Pasquale maritata De Marta, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	24		—	66	44
9	Carlino Nicola, Martino, Giuseppe, Francesco, Assunta e Maria Agostina di Antimo e Cerchiello Giovanni, Angelarosa marit. Caimano e Teresa ved. Fellone fu Gennaro prop. e Carlino Antimo fu Martino usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	30		—	69	42
10	Di Sciorio Matteo fu Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	37		—	71	04
11	De Cece Giuseppe, fu Pietro, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	43		—	47	27
12	Cembalo Giuseppe di Antonio, liv. al Comune di Grazzanise.	»	»	4	53		—	48	91

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
13	Tartaglione Luigi di Francesco, liv. al comune di Grazzanise.	Grazzanire	Quote altura	4 10	54 48 104 128		— — — —	46 69 94 69	57 11 83 26
	TOTALE . . .						2	79	77
14	De Rosa Gaetano fu Carmine, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	46		—	74	06
15	Feola Pasquale fu Marco, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	53		—	27	21
16	Feola Mariantonia fu Pasquale maritata Lanna, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	54		—	35	78
17	De Gennaro Francesca marit. Cirillo e Lucia fu Sebastiano, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	61		—	27	42
18	Conte Martino fu Antonio, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	62		—	37	07
19	Conte Giuseppe, Paolo e Gennaro fu Martino.	»	»	10	67		—	69	10
20	Fellone Teresa fu Pasquale maritata De Marta, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	68		—	65	37
21	Cerchiello Giovanni fu Gennaro per 3/4 e figlio Gennaro per l'altro 1/4 liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	85		—	67	79
22	Feola Pasquale e Marco fu Nicola prop. e Conte Maria-Raffaela usuf in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	90		—	32	65
23	Cembalo Francesco fu Carmine e Cembalo Giuseppe di Antonio.	»	»	10	105		—	36	47
24	Clemente Raffaele fu Raffaele.	»	»	10	108		—	78	00
25	Fellone Maria-Grazia fu Nunziante per 1/2 e Fellone Giovanni, Francesco, Grazia ed Elisabetta fu Giovan-Battista per 1/2 prop.ri e Tessitore Vincenzo fu Vincenzo ved. Fellone e Gravino Anna fu Alfonso usuf. in parte liv.ri al comune di Grazzanise.	»	»	10	124		—	30	67

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
26	Conte Agostino fu Giuseppe	Grazzanise	Quote Altura	10	129		—	36	99
27	Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale maritata Gravante, liv. comune di Grazzanise	»	»	10	132		—	73	05
28	Gravante Maria marit. Carlino Giovanna marit. Carlino fu Giacinto, liv. al comune di Grazzanise . . .	»	»	4	21		—	76	50
29	Feola Marco fu Pasquale per 1/2 e figlia Giovanna per 1/2, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	51		1	00	66
30	Carlino Martino fu Francesco prop. e Florio Maria-Rosa fu Domenico vedova Carlino usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	61		—	76	77
31	Tessitore Isaia, Angelina ed Aristide fu Giovanni, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	34		1	19	10
32	Cantelli Agostino fu Salvatore, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	21		—	45	72
33	Maffolini Alberto fu Vincenzo prop. e Feola Marco fu Pasquale usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	9		—	79	56
34	Paternostro Graziano, Arturo, Antonio, Maria-Rosa, Apollonia Vincenza, Angela, Erminia, Adele di Giuseppe e Paternostro Giuseppe fu Graziano usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	116		—	36	08
35	Feola Nicola, Michele e Vincenzo di Marco prop. e Feola Marco fu Pasquale usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	50		—	48	43
36	Cerchiello Bartolomeo fu Giovanni prop. e Papa Alessio fu Girolamo usuf. in parte.	»	»	4 10	46 121		— —	48 72	83 55
	TOTALE . . .						1	21	38
37	Gravante Giustina, Antonietta, Annina, Antonio, Pasqualina e Giuseppina fu Filippo prp. e Feola Maria-Giuseppa fu Pasquale ved. Gravante usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	63		—	70	01

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
38	Gravante Giovannina fu Giuseppe, liv. al comune di Grazzanise.	Grazzanise	Quote Altura	10	20		—	62	87
39	Lanna Giuseppe, Antonio, Maria-Carmina, marit. Tessitore, Maria-Gaetana, Angela e Paolina marit. Sciorio fu Giacomo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	35		—	68	72
40	Natale Annamaria fu Mattia, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	58		—	72	49
41	Leggiero Angela di Pasquale, liv. al comune di Grazzanise.		»	10	59		—	61	99
42	Mezzero Teresa di Michele marit. Lanna liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	69		—	64	73
43	Paternosto Vincenza, Angela, Adele e Erminia di Giuseppe, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	51 52		— —	58 45	00 69
	Totale . . .						1	03	69
44	Pratillo Agostino fu Giuseppe e Lepore Carmosina fu Salvatore, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	77		—	71	00
45	Pratillo Angelo fu Nicola e Lanna Rosa di Francesco coniugi, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	82		—	65	21
46	Sanges Luigi fu Antonio, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4 10	27 64		— —	63 52	50 64
	Totale . . .						1	16	14
47	Parente Francesco fu Giuseppe, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	47 65		— —	35 13	21 00
	Totale . . .						—	48	21
48	Valletta Giovanni, Gabriella, Vincenzo, Orlando, Domenico, Antonio e Maria fu Antimo prop. e Izzo Maria-Grazia, usuf. in parte, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	17 80		— —	43 32	24 48
	Totale . . .						—	75	72

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
49	Foresta Francesco di Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	Grazzanise	Quote Altura	10	119 123		— —	68 34	46 98
	TOTALE . . .						1	03	44
50	Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4 10	11 28 42 122		— — — —	35 66 47 67	11 52 96 14
	TOTALE . . .						2	16	73
51	Gravante Bernardino fu Antonio . .	»	»	4	16		—	66	41
52	Petrella Michele di Francesco e Carlino Maria fu Raffaele, coniugi.	»	»	4	18		—	66	11
53	Petrella Patrizio di Vincenzo e Parente Giovanna di Francesco coniugi.	»	»	4	44 64		1 1	08 20	50 20
	TOTALE . . .						2	28	70
54	Conte Maria fu Antonio, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	56		—	63	54
55	Scialdone Rosa fu Alfonso, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	56		—	84	41
56	Marchesani Mario fu Biagio, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	117		—	67	14
57	Parente Rosa fu Gaspare prop. e Fusco Elisabetta, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	26		—	69	12
58	Maffolini Alberto fu Vincenzo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	31		—	68	42
59	Cerchiello Antonio fu Bartolomeo.	»	»	4	3	d	—	08	25
60	Carlino Martino fu Francesco per 1/2 e Lanna Rosa, Agostino, Giustina, Francesco ed Antonietta di Giuseppe minorenni in tutela del padre per 1/2, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	47		—	64	05
61	Gravina Carmine fu Pietrangelo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	40		1	02	20

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
62	Foresta Umberto fu Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	Grazzanise	Quote Altura	4 10	23 36 39 49 103		— — — 1 —	67 64 29 67 65	30 92 13 00 91
	TOTALE . . .						3	94	26
63	Gravante Brigida marit. Lanna, Giustina, Pasqua fu Francesco; Gravante Giovanna marit. Cerchiello, Anna marit. Feola fu Pasquale, Gravante Antonio, Teresa marit. Lanna e Margherita fu Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	25		—	67	98
64	Gravante Maria-Grazia fu Biagio, ved. Perillo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4 10	33 126		— —	72 30	30 81
	TOTALE . . .						1	03	11
65	Gravina Francesco-Antonio di Salvatore, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	45 55		— —	24 91	28 78
	TOTALE . . .						1	16	06
66	Gravina Giuseppe fu Salvatore, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	41		—	97	20
67	Graziano Clementina, Annamaria ed Antonietta fu Giuseppe; Parente Pasqualino di Antonio e Mirra Giuseppe di Gaetano, liv., al comune di Grazzanise.	»	»	10	22 63 112		— — —	35 65 68	69 91 13
	TOTALE . . .						1	69	73
68	Graziano Antonio fu Vito, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	49 73		— —	69 41	77 52
	TOTALE . . .						1	11	29
69	Graziano Filomena e Mariagrazia fu Francesco, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	66		—	67	74
70	Foresta Umberto fu Domenico per 1/2 e Foresta Felice fu Aniello per 1/2, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	71		—	64	23
71	Gravante Granizia marit. D'Angelo, Giovanni ed Angela fu Giuseppe, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	72		—	39	65

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
72	Giglio Giuseppe, Francesco, Maria-Orsola ed Anna di Sebastiano, liv. al comune di Grazzanise.	Grazzanise	Quote Altura	10	75		1	27	00
73	Iodice Maria fu Gennaro marit. Carabotta, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	76		—	31	19
74	Gravante Antonio, Margherita e Teresa marit. Lanna di Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	79		1	38	62
75	Gravante Biagio, Maria marit. Conte e Antonia maritata Conte fu Domenico, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	83		—	67	39
76	Gravante Brigida marit. Lanna, Giustina e Pasqua fu Francesco, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	113		—	70	21
77	Mirra Gaetano fu Federico, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	130		—	36	43
78	Foresta Sebastiano di Felice, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	2		1	78	16
					4		1	37	58
					57		—	70	81
					59		1	49	60
				10	114		1	64	10
	TOTALE . . .						7	00	25
79	Foresta Felice fu Aniello, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	10		—	26	80
					13		—	64	61
					15		—	72	22
					20		—	29	78
					29		1	34	34
					32		—	63	18
					48		—	52	18
					52		—	48	59
				10	23		—	68	20
					45		—	72	30
					50		—	31	56
					58		—	69	61
					81		—	33	00
					84		—	71	42
					89		—	33	30
					107		1	34	60
					109		1	28	54
					120		—	70	38
					125		—	27	07
	TOTALE . . .						12	31	68
80	Cerchiello Angela-Rosa fu Gennaro marit. Caimano, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	60		—	68	83
					86		—	36	17
	TOTALE . . .						1	05	00

N. d'ordine	DITTA INTESTATA IN CATASTO	Comune	Località	Foglio di mappa	N. di mappa		Superficie		
					Princ.	Sub.	Ha.	Are	Cent.
81	Foresta Felice fu Antonio.	Grazzaniso	Quote Altura	10	57		—	63	95
82	Carlino Martino, Giuseppe, Assunta, Francesco e Maria-Agostina di Antimo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	87		—	37	85
83	Maffolini Alberto fu Vincenzo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	10	18 127		1 —	22 34	96 33
	Totale . . .						1	57	29
84	Feola Pasquale e Marco fu Nicola, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	22		—	67	38
85	Cerchiello Giovanni fu Bartolomeo .	»	»	4	3	c	—	08	26
86	Sanges Nicola fu Antonio, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4 10	62 55 65		— — —	71 31 79	97 36 34
	Totale . . .						1	82	67
87	Petrella Michele, Carlo, Giovanna, Maria e Antonio fu Francesco prop. e Parente Caterina fu Giovanni usuf. di 1/6.	»	»	10	118		—	68	68
88	Gravante Antonio fu Pasquale 1/3, Gravante Giuseppe fu Antonio 1/3; Gravante Giustina fu Antimo 1/3 prop. e Di Silvestro Carmela di Pietro vedova Gravante, usuf. in parte liv. alla Congrega di Carità di Capua e al comune di Grazzanise.	»	»	10	111		—	66	57
89	Cerchiello Vincenzo fu Bartolomeo .	»	»	4	3	a	—	08	25
90	Cerchiello Bartolomeo e Giovanna fu Paolo prop. e Di Marte Maria fu Giuseppe usuf. in parte.	»	»	4	3	b	—	08	26
91	Pignatelli Vittoria, Rosa, Elisabetta, Francesca di Paolo e Maria, Rosa fu Riccardo.	»	»	4	8		—	92	07
92	Cerchiello Giovanni fu Bartolomeo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	38	a	—	32	84
93	Cerchiello Antonio fu Bartolomeo, liv. al comune di Grazzanise.	»	»	4	38	b	—	32	84

Art. 2.

Le relative indennità di occupazione, in mancanza di accordo fra le parti, saranno determinate a norma dell'art. 8 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834.

Art. 3.

All'atto della presa in possesso degli immobili sopradescritti verrà compilato lo stato di consistenza, a norma dell'art. 6 del sopracitato R. decreto-legge n. 1834.

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LUIGI RUSSO

(1064)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1940-XVIII.
Varianti alle caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 10.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935-XIII, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935-XVII, n. 874;

Vista l'ordinanza del presidente della Corte dei conti in data 30 maggio 1938-XVI con la quale è stato delegato all'esercizio delle funzioni di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato il cav. Wolfango Porena in sostituzione del cav. uff. dott. Giulio Rosi-Bernardini;

Visto il decreto Ministeriale n. 168274 del 12 settembre 1939-XVII con il quale si provvede al passaggio di gestione della Cassa speciale dei biglietti dello Stato dal Tesoriere centrale del Regno ad un Cassiere speciale;

Visto il decreto Ministeriale n. 152362 del 18 giugno 1935-XIII con il quale furono stabilite le caratteristiche dei biglietti di Stato;

Considerata la necessità di apportare le varianti a tali caratteristiche per la sostituzione del cav. uff. dott. Giulio Rosi-Bernardini e per l'avvenuto passaggio di gestione di cui al decreto Ministeriale del 12 settembre 1939-XVII, sopracitato;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 10 la cui fabbricazione ha inizio con la serie 280 ed il millesimo 1938-XVII porteranno la firma « Porena » anzichè quella di « Bernardini ».

I biglietti di Stato da L. 10 la cui fabbricazione ha inizio con la serie 386 ed il millesimo 1940-XVIII, sul fondino porteranno incisa la dicitura « Il Cassiere speciale » e la firma « Cossu » in sostituzione di « Tesoriere centrale del Regno » e la firma « Collari ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1077)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni apportate all'elenco C delle Aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI SIENA

a) N. d'ordine 10 - Azienda: Sadun Giacomo - Siena - Oggetto di esercizio: commercio generi alimentari - Variazioni: discriminato con decreto Ministeriale n. 879-9257 in data 2 giugno 1939-XVII

b) N. d'ordine 15 - Azienda: Casa del Bambino - Articoli abbigliamento per bambini - Siena - Proprietaria: Bemporad Vera - Variazioni: cessazione in data 22 novembre 1939.

(1080)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Protocollo e Accordo in materia commerciale fra l'Italia e il Portogallo (Lisbona 19 dicembre 1939)

Addì 19 dicembre 1939-XVIII è stato stipulato in Lisbona fra l'Italia e il Portogallo un Protocollo in materia commerciale che è del tenore seguente:

PROTOCOLLO

Il *Governo Italiano*, in nome dell'Unione Doganale Italo-Albanese, ed il *Governo Portoghese* hanno convenuto quanto segue:

1° L'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per il regolamento dei debiti italiani e portoghesi arretrati, firmato a Roma il 21 dicembre 1936, s'intende decaduto. Il saldo esistente a credito del Banco de Portugal nel conto in escudos previsto all'art. 2, lettera *a*), punto 1°) del citato Accordo verrà utilizzato in conformità alle intese che intercorreranno al riguardo, senza pregiudizio della facoltà che ha il Banco de Portugal di utilizzare detto saldo mediante convenzione in lire da girare al conto lire di cui all'art. 3 dell'Accordo di pagamenti firmato a Roma il 21 dicembre 1936.

2° *a*) L'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato a Roma il 21 dicembre 1936, esteso al Regno d'Albania con Accordo in data odierna, resterà in vigore fino al 31 dicembre 1940. Dopo tale data s'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, se non verrà denunciato almeno 30 giorni prima della sua scadenza o della scadenza di ogni successivo rinnovo.

b) I versamenti a fronte di debiti previsti al comma *a*) dell'art. 1 dell'Accordo di pagamenti sopra citato, saranno da effettuare dai rispettivi debitori:

— in Italia: in lire italiane, presso la Banca d'Italia.

— in Albania: in franchi albanesi, presso la Banca Nazionale d'Albania;

— nel Portogallo ed Isole adiacenti: in escudos, presso il Banco de Portugal, direttamente o per il tramite di altra Banca o Banchiere.

c) Per la conversione in franchi albanesi degli importi dovuti in altra valuta e per la conversione in altra valuta degli importi dovuti in franchi albanesi, sarà applicata la parità fissa di lire italiane 6,25 per ogni franco albanese. Resta inoltre convenuto che gli importi in franchi albanesi versati presso la Banca Nazionale di Albania saranno convertiti in lire italiane alla parità fissa sopra indicata e saranno accreditati al Banco de Portugal nel conto in lire previsto all'art. 3 del citato Accordo di pagamenti.

Gli ordini di pagamento previsti all'art. 3, lettera *b*) del predetto Accordo di pagamenti continueranno ad essere emessi dal Banco de Portugal in lire italiane.

3° L'Accordo Commerciale tra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo, firmato a Roma il 21 dicembre 1936, esteso al Regno d'Albania con Accordo di data odierna, fa parte integrante dell'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Portogallo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, firmato a Roma il 21 dicembre 1936, e ne avrà la stessa validità.

La lista dei contingenti di merci portoghesi all'importazione in Italia, annessa all'Accordo Commerciale del 21 dicembre 1936, è sostituita dalla lista annessa al presente Protocollo, che s'intende applicabile per l'importazione nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese.

Nell'ultimo bimestre dell'anno 1940 ed eventualmente degli anni successivi, il *Governo Italiano* ed il *Governo Portoghese* procederanno di comune accordo alla revisione della lista annessa al presente Protocollo, al fine di stabilire la lista dei contingenti di merci portoghesi all'importazione nell'Unione doganale italo-albanese per l'anno successivo.

4° Delle operazioni speciali di compensazione potranno essere autorizzate previo accordo fra il *Governo Italiano* ed il *Governo Portoghese*.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ed il Banco de Portugal stabiliranno volta per volta se il regolamento delle predette operazioni speciali dovrà avvenire a tramite del conto in lire italiane previsto all'art. 3 dell'Accordo di pagamenti del 21 dicembre 1936 o, in deroga alle disposizioni dell'art. 6 del predetto Accordo, in compensazione diretta all'infuori di detto conto.

Fatto a Lisbona, in doppio esemplare, in lingua italiana ed in lingua portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 19 dicembre 1939.

F. G. MAMELI
A. D'AGOSTINO
SALAZAR

LISTA DEI CONTINGENTI FISSATI PER L'IMPORTAZIONE DELLE MERCI PORTOGHESI IN ITALIA

Numero della tariffa doganale italiana	Denominazione della Merce	Contingenti annuali (in Lire)
34 *a*) 5	Sardelle salate e pressate . .	1.500.000
34 *a*) 6	Sardelle e acciughe in salamoia	8.500.000
34 *a*) 7	Pesci preparati, secchi, salati o affumicati: altri	300.000
	Pesci marinati, sott'olio od altrimenti preparati:	
34 *b*) 1 alfa 34 *b*) 2 alfa	Tonno	9.000.000
34 *b*) 1 beta 34 *b*) 2 beta	sardine e acciughe	4.500.000
34 *b*) 1 delta 34 *b*) 2 delta	Altri	200.000
37 *a*)	Caffè in grani ed in pellicole .	6.000.000 (1)
50 *a*)	Cacao in grani	5.500.000 (1)
57	Tè	500.000 (1)
106 *a*)	Vini in fusti	50.000
106 *b*) 2 beta	Vini in bottiglie	100.000
117 *a*)	Semi di arachide	8.000.000 (1)
117 *f*)	Semi di ricino	3.000.000 (1)
119	Copra	6.000.000 (1)
124 *a*) 2	Olio di pesce	350.000
125 *c*)	Olio d'oliva	13.000.000
	Materie oleose per saponeria:	
125 *h*)	Oli vegetali non nominati . .	—
134	Olio di cocco e di palmisti .	3.000.000 (1)
135	Olio di palma	—
274 *a*) 1	Piriti di ferro	500.000
ex 274 *f*)	Minerali di wolframio	2.000.000
278	Rottami di ferro e di acciaio .	4.000.000
468	Lime e raspe	100.000
556	Caolino	600.000
624 *a*)	Sughero greggio, in tavole . .	6.000.000
645	Essenza di trementina	10.000.000
655 *a*)	Colofonia	10.000.000
ex 777	Cornuta di segala	700.000
805	Pelli non buone da pellicceria.	3.000.000 (2)
924 *a*)	Semi non oleosi da prato. . .	100.000

(1) Per merci originarie dalle Colonie portoghesi.
(2) Per merci originarie sia del Portogallo che dalle sue Colonie.

(1081)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli **N. 61**
del 13 marzo 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	74,75
Francia (Franco)	42,40
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,64
Belgio (Belgas)	3,363
Canadà (Dollaro)	16,25
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	76,66
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,522
Portogallo (Scudo)	0,6921
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,525
Id. 3,50 % (1902)	69,375
Id. 3,00 % Lordo	49,925
Id. 5 % (1935)	91,175
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,40
Id. Id. 5 % (1936)	92,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,275
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,625
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,65
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,55

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei nuovi criteri di riparto dei contributi dovuti al Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore in provincia di Mantova.

Con decreto Ministeriale n. 65/974 in data 12 marzo 1940-XVIII sono stati approvati i nuovi criteri di riparto del contributo consorziale e la conseguente modifica dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Redone Inferiore (Mantova).

(1082)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno di Militello Rosmarino (Messina) e Mirandola (Modena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, numero 1279, per l'attuazione di essa;

Ritenuta l'opportunità di affidare temporaneamente ad un Commissario, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino; del Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola;

Dispone:

Sono nominati commissari per la temporanea amministrazione dei Monti di credito su pegno appresso indicati, con tutti i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese, i signori:

1) Antonino Genco, per il Monte di credito su pegno di Militello Rosmarino, con sede in Militello Rosmarino (Messina);

2) cav. rag. Guido Urbini, per il Monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 marzo 1940-XVIII

V. Azzolini

(1079)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Elenco degli ammessi al concorso a sei posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare e diario delle prove scritte

Gli esami del concorso a sei posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare di cui al decreto Ministeriale 7 dicembre 1939-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1939-XVIII, n. 301, avranno luogo in Roma al Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4 (angolo viale del Re), nei giorni 27, 28, 29, 30 e 31 marzo corrente, dalle ore 12 alle ore 20.

Sono ammessi al predetto concorso i seguenti candidati che ne hanno fatto domanda:

Aillaud Enrico — Alberani Enrico — Bacci Giulio — Bagli Roberto — Balbo di Vinadio Carlo Niccolò — Bartoli Ugo — Bellerio Pier Andrea — Bianchert Luigi — Bono Alberto — Borin Rino — Bosa Giuseppe — Bruno Umberto — Calenda Carlo — Cannavina Paolo — Capuzzo Dolcetta Giovanni — Carega Giorgio — Carini Tommaso — Cassani Pietro — Cavalletti Marcello — Cerchione Roberto — Cerquetti Aldo — Conti Luciano — Cordero di Montezemolo Vittorio — Dal Pero Bertini Goffredo — De Benedictis Vincenzo — De Lieto Vollaro Roberto — Del Faloppio Raffaele — Di Bernardo Nicolò — D'Orlandi Giovanni — Dotti Augusto — Dufour Berte Massimiliano — Fabbricotti Fabrizio — Fioroni Carlo — Franzi Mario — Fratta Alfonso — Fumarola Angelo Antonio — Galluppi Enrico — Giachetti Mario — Gigli Carlo — Gilli Carlo — Gizzi Emilio Maria — Ghionda Felice — Gnecco Alberto — Gosetti di Sturmech Michele — Gradenigo Gaio — Grasselli Barni Gian Luigi — Guazzaroni Cesidio — Iezzi Alberto — Ludovici Antonio — Magrini Paolo — Malignano Americo — Manzini Raimondo — Maraghini Garrone Edoardo — Mari Ernesto — Mariani Enrico — Martinoni Luigi — Massimo Lancellotti Paolo Enrico — Milano Guido — Milo di Villagrazia Filippo — Meniconi Bracceschi Mannolo — Mochi Marcello — Modesti Claudio — Molaioni Paolo — Monaco Giovanni — Montagna Francesco — Natale Fernando — Nuti Giampiero — Orano Ennio — Orsini Baroni Carlo Andrea — Paladini Florestano — Panigadi Renzo — Pansa Paolo — Papini Italo — Pardo Arvid — Pedrini Ivan — Pellegrini Mario — Peroni Carlo — Pisano Paolo — Poggi Cavalletti Antonio — Profili Mario — Pullino Vittorio — Randone Salvatore — Ranieri Roberto — Ranieri Bourbon del Monte Lodovico — Re Giovanni — Ricciulli Pasquale — Ruggiero Raffaello — Saffioti Antonio — Salivetto Felice — Samonà Antonio — Semmola Mariano — Sogno Rata Edgardo — Starita Francesco — Terra Abrami Claudio — Theodoli Francesco — Tonci Ottieri della Ciaja Francesco — Tordelli Renato — Trabalza Folco — Tudisco Eugenio — Valdettaro Luigi — Varalda Maurilio Guglielmo — Venturi Fernando — Verecondi Scortecci Giuseppe — Volpe Arrigo — Zagari Mario.

(1115)

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Diario delle prove scritte dei concorsi a posti nei ruoli di gruppo A, B e C

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visti i propri decreti in data 2 gennaio 1940-XVIII - pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 14 del 18 gennaio 1940-XVIII - con i quali sono stati indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli del personale dell'Amministrazione Centrale del Ministero;

— concorso a 14 posti di vice-segretario in prova (gruppo *A*);

— concorso a 4 posti di ispettore aggiunto in prova (gruppo *B*);

— concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*);

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 7511-17-1.3.1 del 31 gennaio 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove scritte dei concorsi per esami a posti nei ruoli organici del Ministero, indetti con i propri decreti del 2 gennaio 1940-XVIII, è stabilito come segue:

— concorso a 14 posti di vice-segretario in prova: giorni fissati per le prove scritte, 3, 4, 5 e 6 maggio 1940-XVIII;

— concorso a 4 posti di ispettore aggiunto in prova: giorni fissati per le prove scritte, 10 e 11 maggio 1940-XVIII;

— concorso a 20 posti di alunno d'ordine in prova: giorni fissati per le prove scritte, 1 e 2 maggio 1940-XVIII.

Art. 2.

I candidati ai posti nei ruoli del Ministero messi a concorso per esami con i decreti citati nel precedente art. 1, i quali non abbiano ricevuto comunicazione di un provvedimento di esclusione, dovranno presentarsi al Palazzo degli Esami in Roma, alla via Girolamo Induno, n. 4 (angolo Viale del Re), alle ore 8 a. m. dei giorni fissati nel suindicato diario, per sostenere le prove d'esame.

Roma, addì 10 febbraio 1940-XVIII

Il Ministro: Riccardi

(1104)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio in data 2 gennaio 1940-XVIII, n. 21361, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso bandito con decreto prefettizio n. 34247 del dicembre 1937;

Visto il successivo decreto n. 18 in data 3 gennaio 1940-XVIII col quale veniva dichiarato vincitore per il posto di medico condotto del comune di Anzano di Puglia il dottor Buccino Mario;

Vista la nota del commissario prefettizio del comune di Anzano di Puglia in data 10 febbraio 1940, n. 482, con la quale si comunica che il dottor Buccino Mario ha rinunziato al posto suddetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie (R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265);

Visti gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A seguito delle dimissioni del dottor Buccino Mario dal posto di medico condotto del comune di Anzano di Puglia, è nominato vincitore il dottor Di Giorgio Pasquale.

Il commissario prefettizio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Foggia, addì 22 febbraio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: Belli

(975)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.